

Cari Colleghi,

le disposizioni assunte dal Governo per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 impattano fortemente sulle attività svolte dalla Categoria, che nell'esercizio della professione (ritenuta servizio essenziale, codice Ateco 71.12.30 "Attività tecniche svolte dai geometri") devono tenere ferme le raccomandazioni di cui all'art. 1, punto 7, del DPCM 11/3/2020 (già illustrate nella circolare dello scorso 20 marzo, "DPCM 22/3/2020 – Attività dei professionisti"), nonché affrontare criticità di varia natura.

A tal fine, il Consiglio Nazionale ha ritenuto opportuno redigere le modalità operative consigliate inerenti ai principali ambiti di prestazioni professionali erogabili in regime di limitazione da Covid-19, aggiornate a quanto disposto dal DPCM 22 marzo 2020 e suscettibili di essere integrate/modificate da prevedibili, future disposizioni.

A queste disposizioni di ordine generale si affianca il supporto costante fornito dai Collegi ai propri iscritti: ai Presidenti e alla dirigenza vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto sul territorio, un impegno che oggi – nella situazione di estrema incertezza che vive il Paese – non ho dubbi a definire una vera e propria missione sociale.

Confermando la disponibilità dei Consiglieri Nazionali ad essere contattati per eventuali adempimenti urgenti e indifferibili, in relazione alle rispettive provenienze territoriali, invio i più cordiali saluti.

Maurizio Savoncelli

Presidente del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati

---

## Modalità operative consigliate per lo svolgimento delle attività di:

- Amministrazione condominiale
  - Cantieri edili
  - Catasto
  - Periti estimatori danni da avversità atmosferiche
  - Sicurezza antincendio
  - Valutazioni immobiliari
-

# AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE

## Modalità operative consigliate per lo svolgimento dell'attività

### Servizi essenziali assicurati in condominio

Le disposizioni assunte dal Governo per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 impattano fortemente sulle attività svolte dagli amministratori di condominio: alcune di esse, benché non espressamente vietate, confliggono apertamente con il divieto di assembramento richiamato nei vari DPCM.

Sono comunque assicurati i servizi essenziali: pulizia e disinfestazione, elettricisti, idraulici e antenisti per interventi di estrema urgenza (i fornitori devono essere muniti di richiesta tramite e-mail del geometra), servizi postali e attività di corriere, banche e assicurazioni, attività legali e contabili (solo se indifferibili), servizi connessi a sistemi di vigilanza, riparazioni a computer, periferiche, telefoni e altre apparecchiature per le comunicazioni.

La criticità più evidente è relativa alla convocazione delle assemblee, che in questo periodo vedono all'ordine del giorno le delibere per l'approvazione del bilancio: è palese che le stesse non siano consentite, fatta eccezione per quelle da remoto, che tuttavia non sono scevre di difficoltà.

Altre criticità riguardano poi una serie di aspetti che chiamano direttamente in causa l'amministratore di condominio quale datore di lavoro, e che si intersecano, ad esempio, con questioni relative alla privacy (per ulteriori approfondimenti: Linee guida ANACI 23 marzo 2020).

### Le raccomandazioni del CNGeGL

#### 1. Dipendenti del condominio: se si infettano, l'amministratore cosa deve fare?

Partendo dal presupposto che il dipendente ha un contratto di prestazione di lavoro subordinato a beneficio di tutti i condomini, e che l'amministratore ricopre il ruolo di datore di lavoro, risulta opportuno - laddove possibile - che questi siano informati dello stato di salute del dipendente con il quale sono stati in contatto, a tutela di entrambe le parti e a fronte di una situazione di emergenza epidemiologica così imponente.

Va da sé che tale comunicazione deve essere data [previo consenso espresso del lavoratore, che dovrà essere acquisito dall'amministratore in forma scritta.](#)

Acquisito il consenso in forma scritta, [l'amministrazione deve darne notizia a tutti i condomini e a coloro che vivono nell'edificio](#): un dovere civico, rafforzato dalle incombenze previste sul datore di lavoro dal Comunicato del Garante della Privacy del 2/3/2020, in relazione alla variazione del rischio biologico derivante dal coronavirus (non si ipotizza sul tema una rilevanza penale nel caso di omissione).

Fermo restando che [il lavoratore è tenuto ad informare il datore di lavoro su ogni situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro](#), la notizia del contagio potrà presumibilmente essere appresa dall'amministratore condominiale o all'esito di una formale comunicazione da parte delle Autorità Sanitarie, o da una comunicazione proveniente dal dipendente stesso (posto dalle Autorità in quarantena a casa), o dai familiari dello stesso.

La comunicazione dovrà avvenire nella forma più consona possibile, ossia mediante [circolare interna ai soli aventi diritto](#) (da evitare, ad esempio, volantini o affissioni).

Il Garante prevede quindi – per l'amministratore di condominio, in quanto datore di lavoro – l'obbligo di segnalare e comunicare alle Autorità Pubbliche eventuali rischi di contagio, laddove espressamente contattato ed informato dal lavoratore. Sul punto si inserisce la [Circolare interna INPS Hermes 716 del 25/2/2020](#) (citata espressamente dal DPCM dell'8/3/2020, art. 3 comma 2 lettera C), nella quale sarebbero contenute le indicazioni destinate internamente alle strutture territoriali INPS, relative all'utilizzo dei certificati medici per la quarantena obbligatoria o in auto-tutela preventiva, che riguardano i lavoratori pubblici e privati su tutto il territorio nazionale; si aggiunga inoltre che i medici INPS, in seguito ad indicazioni ricevute dalla Direzione Generale, sede per sede, metteranno una esenzione dalle visite fiscali per tale tipo di diagnosi.

Rimane pertanto il fatto che, [se tale evidenza non risulta chiaramente individuabile nell'attestato di malattia che viene inviato al datore di lavoro amministratore di condominio](#), quest'ultimo può correre il rischio di non essere informato dalle Autorità Sanitarie, e restare così sprovvisto di un'informazione cruciale qualora non gli venga data dal diretto interessato.

In tal caso: [chi deve informare i condòmini](#), laddove la circostanza del contagio fosse accertata definitivamente dalle Autorità Sanitarie?

Tenendo conto della complessità del quadro normativo, si ritiene che l'amministratore condominiale possa inviare comunicazioni formali a tutti i condòmini (e a coloro che vivono nell'edificio) sullo stato di salute del dipendente [soltanto previa espressa autorizzazione da parte dei diretti interessati](#).

Diverso il caso in cui si dovesse infettare un convivente del dipendente, con il quale lo stesso occupa un alloggio di proprietà dei condòmini: in assenza di un rapporto contrattuale con quest'ultimo, [nessuna informazione dovrà essere resa pubblica](#).

È certamente opportuno dare al dipendente convivente ferie, permessi o ricorrere ad altro sistema al fine di impedire la sua prestazione lavorativa, e in questo caso [ai condòmini andrà semplicemente comunicata la concessione delle ferie o del permesso o di altra soluzione che sia stata applicata](#). Il tutto, ovviamente, comprendendo anche la disinfestazione delle parti comuni con ditte autorizzate, che risultino espressamente indicate nella visura camerale e mediante l'utilizzo di prodotti certificati.

## 2. Condòmini: se si infettano, l'amministratore cosa deve fare?

Mentre sussiste l'obbligo, per il soggetto contagiato, alla quarantena, **non sussiste invece l'obbligo per lo stesso di comunicare il suo stato a tutti coloro con i quali egli sia stato in contatto negli ultimi 15/20 giorni**. Si può desumere che, in assenza di espressa autorizzazione scritta all'amministratore, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, **nessuna informazione dovrebbe essere data a cura del legale rappresentante del condominio**.

Si consideri anche che l'amministratore apprende questa informazione, ma non è in possesso dei risultati del tampone, e pertanto non ha alcuna certezza circa la fondatezza dell'informazione. Non essendovi in capo all'amministratore un obbligo giuridico di rendere nota tale informazione, **in assenza del consenso nemmeno vi sarà una sua responsabilità in caso egli abbia mantenuto il silenzio**.

Si consideri che se il legislatore non ha ritenuto meritevole la previsione di una norma specifica che imponesse la comunicazione da parte del soggetto contagiato, molto probabilmente si deve procedere in questo modo. **Sicuramente, appare buona norma procedere periodicamente**, a seconda dei casi e informando i condòmini, **con la disinfezione delle parti comuni**.

## 3. I dipendenti del condominio che svolgono anche attività di pulizie e di distribuzione della posta, in particolare nei grandi comprensori dove il postino non va più casa per casa a consegnare la posta, devono andare a lavorare? Che cosa deve fare l'amministratore?

Le attività di pulizia e sanificazione rientrano tra quelle necessarie che non vengono sospese dal DPCM del 22/3/2020: i dipendenti del condominio devono continuare a lavorare anche se nulla vieta che, per cautela, l'amministratore suggerisca ai condòmini di esentare singolarmente il custode da queste incombenze.

Naturalmente debbono essere forniti, come sempre, tutti i DPI (dispositivi di protezione Individuali), oltre agli strumenti necessari alla disinfezione. La rotazione e l'esposizione dei contenitori per la raccolta differenziata rientra tra queste fattispecie, mentre sono escluse eventuali opere di giardinaggio.

## 4. Linee di comportamento per gli amministratori per ciò che concerne il proprio ufficio ed i propri dipendenti

L'amministratore di condominio svolge un'attività professionale ai sensi dell'art. 1 lettera a) del DPCM 22/3/2020, così come peraltro stabilito dall'art. 2 della Legge 4 del 2013, ma dovrà **evitare il contatto con i clienti, le assemblee in presenza e non dovrà ricevere i condòmini nel proprio studio ed in altri consessi**. I dipendenti che possono lavorare da remoto hanno la possibilità di prestare la propria attività con questa modalità, fortemente raccomandata dal DPCM e di concerto con il datore di lavoro; potranno recarsi allo studio del datore di lavoro per urgenze o per consentire la prosecuzione del lavoro agile (smart working) o per necessità indifferibili che possano pregiudicare interventi o azioni ritenute essenziali. Laddove questo non sia possibile, l'amministratore datore di lavoro potrà ricorrere alle ferie o a tutte le altre possibilità contenute nei provvedimenti di emergenza emessi.

## 5. Linee di comportamento per gli amministratori per ciò che concerne la propria funzione di professionista con mandato e con obbligo di svolgere le attività urgenti ed indifferibili

Le Regioni Piemonte e Lombardia hanno previsto la chiusura degli studi professionali, salvo l'utilizzo del lavoro agile, con esclusione dello svolgimento delle attività indifferibili e urgenti, o sottoposte a termini perentori di scadenza (art. 19 decreto n. 34 del 21/03/2020 Regione Piemonte; art. 11 ordinanza 514 del 21/03/2020 Regione Lombardia). Salva, quindi, la possibilità di ricorrere al lavoro da remoto da effettuarsi presso la propria abitazione, l'amministratore non potrà, ad esempio, recarsi in studio per la redazione dei bilanci ma, si ritiene, potrà recarsi in studio (sempre che non sia possibile farlo da casa) per ripristinare il funzionamento di un impianto termico o di un ascensore. Il tutto, ovviamente, dovrà essere indicato nell'autocertificazione soggetta a possibili controlli da parte delle Autorità.

Le Ordinanze di Piemonte e Lombardia, quindi, pongono l'amministratore in una situazione in cui non incorre in inadempienza professionale qualora non esegua tutte quelle attività non necessarie e/o non in condizioni di essere svolte da remoto.

Per il resto d'Italia - facendo salva la possibilità di ricorrere al lavoro da remoto da effettuarsi presso la propria abitazione - l'amministratore potrà continuare a recarsi in studio per svolgere il proprio lavoro, in quanto lo stesso è rientrante nell'art. 1 lettera) del DPCM pubblicato in G.U. n. 76 ed. straordinaria, laddove si stabilisce che "... le attività professionali non sono sospese...".

## 6. Svolgimento di assemblee condominiali

Premesso che da un'analisi approfondita del DPCM 8/03/2020 non si evinceva un espresso divieto di convocazione e svolgimento di assemblee condominiali (seppure a fronte di determinati accorgimenti), è con il DPCM 22/3/2020 che **si devono intendere non consentite le assemblee organizzate con la metodologia tradizionale in presenza**, fatte salve - ove tecnicamente possibile - quelle organizzate da remoto, per le cui difficoltà e criticità si rinvia alla relativa trattazione, affrontata "in continuità" nei suddetti decreti.

**Nel DPCM 8/03/2020 all'art. 1 comma 1 lettera g)** prevede, tra l'altro, che *"sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività"*.

Non è chiaro cosa si intende con il termine "evento", tuttavia, da una migliore definizione che non era compresa nel testo precedente, **sembra che tale termine non comprenda le adunanze condominiali**.

Va però colta la ratio della norma, dalla quale si potrebbe intendere che comunque un'assemblea possa comportare un assembramento di persone che, in alcuni casi, potrebbe avere più partecipazione degli eventi sopra descritti: si pensi alle assemblee di condomini o supercondomini molto numerose, che possono radunare anche oltre 100 persone.

Si aggiunga che nella lettera h), seppure in riferimento a servizi educativi e a corsi professionali, viene inserita la seguente frase: *“Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza”* che, di per sé, appare abbastanza indicativa ed adattabile alle assemblee.

Oltre a ciò, *si considerino le seguenti disposizioni che potrebbero essere ostative alla corretta convocazione e svolgimento*, in quanto potrebbero rendere impossibile la partecipazione ad alcuni condòmini; e questo - oltre alle problematiche inerenti al quorum costitutivo - potrebbe esporre la conseguente delibera ad impugnazione.

**Articolo 1 comma 1:** *“allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate le seguenti misure:*

**Lettera a)** *“evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;”*

**Lettera b)** *“ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante”;*

**Lettera c)** *“divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus”.*

**Valutazione del CNGeGL:** ci sono condòmini che risiedono in comune diverso da dove si svolge la riunione (ad esempio, seconde case), e pertanto, avere difficoltà a partecipare. Inoltre, dovrebbe essere dimostrato (con il modello più recente di autocertificazione) che lo spostamento è reso “necessario” da una assemblea condominiale che, pertanto, dovrebbe avere un ordine del giorno con pari requisito.

Quindi: *valutare attentamente la necessità e l'urgenza di tale riunione, e la possibilità che possa essere posticipata ad altra data.*

**Art. 3 Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale, comma 1 lettera b):** *“è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multi morbidità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all'allegato 1, lettera d)”.*

**Valutazione del CNGeGL:** il geometra non è tenuto ad essere in possesso di queste informazioni. Non le può chiedere e, anche se chieste, non sussiste in capo al condòmino un obbligo di consegnarle. Si richiama in tal senso la normativa in materia di trattamento dei dati personali e/o sensibili, nel caso in cui tali notizie venissero fornite all'amministratore.

Potrebbe inoltre verificarsi anche un *ecceso di deleghe*, che potrebbe portare alla violazione dell'articolo 67 comma 1 D.A.c.c., secondo il quale *“Se i condòmini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condòmini e del valore proporzionale”*: *un aspetto che il geometra deve valutare con la massima attenzione all'atto di costituzione del quorum assembleare.*

**Art. 3 Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale, comma 1 lettera c):** “si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari”.

**Valutazione del CNGeGL:** questa disposizione porta a ritenere che gli ordini del giorno delle assemblee debbano fare riferimento a “casi strettamente necessari” indifferibili, determinati dall’urgenza. Si richiama in ogni caso la necessità di mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro. Disposizione valida, ovviamente, anche per le assemblee.

## 7. Analisi assemblee con collegamenti da remoto

**L'articolo 1 lettera q)** prevede che “sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d), ed evitando assembramenti”.

**Valutazione del CNGeGL:** non esiste ad oggi norma o giurisprudenza che renda possibile le assemblee con collegamenti in video conferenza. Ai fini di una corretta deliberazione l’introduzione di tale disposizione, seppure in una situazione di urgenza, non può prescindere dalla regolarità della convocazione o dello svolgimento dell’assemblea.

Qualora il geometra decida - a sua discrezione - di ricorrervi, occorre che siano valutati con attenzione i seguenti punti, in ottica di cautelarsi per evitare possibili impugnazioni.

1) Prima di procedere all’invio degli avvisi, l’amministratore dovrebbe essere a conoscenza della possibilità per tutti di usufruire di tale tecnologia; questo presuppone che prima o in concomitanza della convocazione sia inviata una richiesta a tutti i condomini i quali, nella loro totalità, abbiano risposto positivamente. Se così non fosse, occorrerebbe garantire la possibilità di effettuare l’assemblea parte in presenza e parte in remoto; la parte in presenza dovrebbe ovviamente rispettare i vincoli sopra indicati (nel massimo rispetto delle restrizioni di cui sopra fino al DPCM del 22/3/2020), mentre per ciò che concerne la parte in remoto, il consiglio è di accertarsi (anche telefonicamente) che tutti abbiano gli strumenti per potersi collegare (anche se poi, a collegarsi, potranno essere i soli interessati e non tutti).

2) Occorre, inoltre, accertarsi che tutti coloro che sono collegati abbiano “banda” sufficiente per gestire la simultaneità di collegamenti con decine di persone, e tutte in grado di vedere e/o sentire gli altri, per consentire la collegialità dell’assemblea e verificare che tutti abbiano potuto votare i vari punti all’ordine del giorno.

3) Nella convocazione deve essere evidenziata in modo chiaro la possibilità di partecipare da remoto, e riportate tutte le istruzioni necessarie alla connessione.

\* \* \* La mancanza delle garanzie sopra indicate esporrebbe la deliberazione ad impugnazioni.



## In estrema sintesi:

- Fino allo scorso 22 marzo, nessuna norma vietava espressamente che si svolgessero assemblee di condominio con le prescrizioni sopra riportate, sebbene il geometra dovesse tenere in considerazione quanto sopra descritto, sia nella formulazione dell'ordine del giorno - che doveva essere limitato ai casi "strettamente necessari o differibili" -, sia nella scelta del luogo e della modalità di svolgimento; a partire da quella data l'indicazione è che le stesse non sono più consentite, salvo che da remoto e con le specifiche precedentemente illustrate.
- Il Consiglio Nazionale, in considerazione dello stato di emergenza cui è sottoposto il Paese e della conseguente necessità di limitare in ogni caso gli spostamenti solo per i casi strettamente necessari, **invita tutti gli iscritti a fare un' approfondita valutazione di quanto sopra descritto, analizzando nel particolare le vere necessita di convocazione**, come ad esempio urgenze determinate da scadenze (processuali, contrattuali, eccetera), che dovranno essere tenute in considerazione per la compilazione dell'ordine del giorno per riunioni posticipate al termine dell'emergenza, e comunque da tenere in considerazione nei mesi a venire .
- Fatto salvo le convocazioni di assemblea da remoto, per tutti gli altri casi si consiglia di:
  - a. **rinvviare le assemblee** a data successiva al 3 aprile 2020, e comunque al termine dell'emergenza sanitaria;
  - b. se vengono convocate le assemblee nei propri uffici al termine dell'emergenza sanitaria - e atteso l'elevato numero di persone che presenzieranno nei locali nei quali dovranno poi soggiornare professionisti e dipendenti per esigenze lavorative - **si raccomanda di procedere a pulizia e disinfestazione** di locali, sedie, maniglie, sanitari, eccetera;
  - c. anche al termine dell'emergenza per alcuni mesi si raccomanda di invitare i propri clienti a **non recarsi nei propri uffici**, e a ricorrere a mail o a telefonate per le comunicazioni;
  - d. di **evitare tutti gli appuntamenti** in studio se non preceduti da una mail nella quale vengono indicati i motivi, che devono essere strettamente necessari e non trattabili con altro mezzo di comunicazione;
  - e. di continuare con **la pulizia delle parti comuni**, segnatamente dei corrimani e delle maniglie, con prodotti a base alcolica idonea a disinfettare le superfici;
  - f. di **rinvviare a data successiva al 3 aprile 2020 o al termine dell'emergenza sanitaria le opere straordinarie e le attività ordinarie** non necessarie per evitare pregiudizi alle parti comuni e che sollecitino gli spostamenti di molte persone, con potenziali assembramenti all'interno dell'edificio.

\* \* \* Quanto sopra viene indicato a tutela del geometra, dei dipendenti dello studio e dei loro familiari, e, più in generale, per i condomini tutti.

### Modulistica di riferimento

Si allegano alle presenti linee guida i seguenti format:

Allegato 1 - Avviso da inviare ai condomini

Allegato 2 - Lettera di rinvio assemblea condominiale

Allegato 3 - Linee guida per le assemblee da remoto

Allegato 4 - Lettera per convocazione assemblea condominiale in video conferenza



## Allegato 1 - Modello di avviso emergenza pandemica Coronavirus

Oggetto: Avviso emergenza pandemica Coronavirus

Gent.mi Sigg. Condomini

In seguito alla dichiarazione di pandemia ad opera dell'Organizzazione Mondiale di Sanità e al successivo DPCM 11 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio, siamo a comunicarvi quanto segue:

- I servizi condominiali urgenti e primari sono garantiti; le altre lavorazioni, dipendenti dall'impossibilità dei fornitori abituali di effettuare gli interventi, potranno invece subire dei ritardi.
- L'impresa di pulizie effettuerà sanificazioni supplementari; pertanto, nessuno addetto verrà a citofonare per sanificare gli appartamenti e/o qualsivoglia motivazione legata al Covid-19. Se dovesse succedere, vi consigliamo di non aprire e di chiamare le forze dell'ordine.
- Ove presente, si raccomanda di utilizzare l'ascensore una persona alla volta (esclusi i minori di anni 12).
- Si raccomanda di non sostare nelle parti comuni (androni, cortili, giardini e piscina) e di mantenere la distanza di almeno un metro dagli altri condomini/inquilini e/o fornitori.
- Nonostante le sanificazioni di cui sopra, si raccomanda di utilizzare un oggetto (ad esempio una penna) o guanti monouso per usare il citofono, i pulsanti dell'ascensore o gli interruttori della luce condominiale.
- Si ricorda che è fatto obbligo di autocertificare l'uscita dalle abitazioni, consentita soltanto per comprovate ragioni lavorative, esigenze di salute o familiari, esigenze improrogabili di spostamento (spesa, animali).
- Dato che molti dei vostri vicini sono a casa dal lavoro insieme a bambini e ad anziani, si chiede ai proprietari di unità immobiliare dove siano in corso lavori di ristrutturazione di posticipare i lavori fino al termine dell'emergenza sanitaria Covid-19, e dove ciò non fosse possibile per comprovate questioni di necessità, di chiedere alle imprese di effettuare lavori che causino il minor rumore possibile (evitando trapano, martelli pneumatici, eccetera).
- Ricordo, inoltre, che tutte le attività differibili dovrebbero essere sospese, che le imprese cui avete appaltato i lavori dovranno garantire tutte le misure per il contenimento del contagio previste dai decreti ministeriali, e che gli operatori dovranno essere dotati di mascherine e guanti monouso idonei.
- Si raccomanda, infine, di lavarsi spesso le mani (o usare gel disinfettante); di usare mascherine, guanti e occhiali; di disinfettare maniglie, interruttori, chiavi e cellulari.

In attesa che rientri l'emergenza, porgo cortesi saluti.

## Allegato 2 - Modello rinvio assemblee per approvazione bilancio consuntivo e preventivo e ulteriori cautele negli edifici

Gentilissimi Condomini,

nonostante i bilanci Consuntivo e Preventivo siano pronti, nel rispetto delle disposizioni previste dal DPCM del 22/3/2020 non riterrei – allo stato attuale - di procedere con la convocazione delle assemblee per l'approvazione di quanto sopra, atteso che:

- sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza;
- occorre evitare ogni spostamento, salvo che sia motivato da comprovate esigenze lavorative, o situazioni di necessità o per motivi di salute;
- ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali;
- vi è divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena, ovvero risultati positivi al virus;
- è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multi-morbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità, e di evitare comunque luoghi affollati;
- negli incontri occorre garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Per i motivi sopra precisati, in attesa di poter tranquillamente tenere in sicurezza le assemblee per le relative approvazioni, non avendo allo stato certezza che la situazione possa dirsi risolta dopo il 3 aprile 2020, vi invio nel frattempo:

- a. il bilancio consuntivo con i conguagli;
- b. il bilancio preventivo con le scadenze, funzionale alla raccolta delle risorse finanziarie necessarie per far fronte all'attività ordinaria.

Vi comunico che, a vostra tutela, ho assunto le seguenti precauzioni:

- ho sollecitato l'impresa di pulizia affinché vengano curati con maggior attenzione le parti comuni, segnatamente corrimani, maniglie, pulsantiere dei citofoni ed ascensori, con prodotti a base alcolica idonea a disinfettare le superfici;
- ho rinviato a data successiva al 3 aprile 2020 le opere straordinarie e le attività ordinarie non necessarie per evitare pregiudizi alle parti comuni e che sollecitino gli spostamenti di molte persone, con potenziali assembramenti all'interno dell'edificio.

Nel frattempo, a tutela vostra e dei dipendenti dello studio, vi invito:

- a non recarvi presso il mio studio e a ricorrere a mail o a telefonate per le comunicazioni;
- a limitare gli appuntamenti presso il mio studio solo per casi di improcrastinabile necessità, da anticipare con una mail o telefonicamente;
- a non effettuare pagamenti presso il mio studio: le rate si possono pagare tramite bonifico bancario o MAV sul portale online

Certo della vostra comprensione, in un momento in cui siamo tutti chiamati ad operare in una situazione di emergenza nazionale e nella speranza che quanto prima si possa dare corso alle normali attività, porgo cordiali saluti.

## Allegato 3 - Modello convocazione assemblee per approvazione bilancio consuntivo e preventivo in video conferenza

Egr. Sigg. Condomini,

con la presente vi inoltriamo il bilancio consuntivo ..... e preventivo ....., ma in relazione alle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del COVID-19 sul territorio nazionale, non possiamo prevedere la programmazione dell'assemblea condominiale annuale, salvo non ci sia da parte vostra la disponibilità ad effettuarla in videoconferenza il giorno ..... alle ore ..... (raggiunto il quorum costitutivo verrà inviato link di connessione a tutti gli indirizzi mail in nostro possesso).

Se tale disponibilità non ci sarà, per una corretta gestione dei servizi condominiali verranno emesse le rate sulla gestione ..... come da prospetto allegato.

Se non venisse effettuata in videoconferenza, l'assemblea condominiale verrà convocata non appena ci saranno maggiori aggiornamenti e rassicurazioni sulla problematica sanitaria che ci riguarda tutti da vicino, probabilmente in orari e giorni differenti dai consueti.

Si richiede di compilare il coupon sottostante, che dovrà essere riconsegnato entro 3 giorni dall'assemblea a mezzo mail.

A disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo cordiali saluti

L'amministratore

✂ .....

Io sottoscritto.....

- Confermo la possibilità di avere la strumentazione adeguata per connettermi in video conferenza all'assemblea condominiale.
- Sono favorevole ad effettuare la videoconferenza come da convocazione
- Non parteciperò alla riunione in video conferenza anche se ho la strumentazione adeguata e non ho nulla da eccepire se si svolgerà tale riunione
- Propongo di rimandare l'assemblea a data da destinarsi ma sono consapevole che per una corretta gestione dei servizi condominiali verranno emesse le rate.

Data.....

Firma.....

## Allegato 4 - Linee guida per le assemblee da remoto

<b>STRUMENTI</b>	Connettività: Adsl (20/100 Mps), Fibra ottica
APP MESSAGGISTICA	Stack, Google Chat Hangouts, Signal
CLOUD STORAGE PER DOCUMENTI	Google Drive, Dropbox, Microsoft Onedrive
PIATTAFORME VIDEOCONFERENZA	Google H_angouts, Zoom, Gotomeeting, Jitsi
REMOTE PROJECT MANAGEMENT	Trello, Monday, Asana
REMOTE ACCESS	Team Viewer, Chrome Remote Desktop
ACCESSO	<p>VIDEO: da pc, portatile, notebook, smartphone, cliccando su un link ricevuto da email inviata dall'amministratore. eventuale installazione sullo smartphone di app dedicata.</p> <p>AUDIO: normale telefono, dopo aver ricevuto il numero da comporre, digitando il pin per accedere alla conversazione dedicata</p>
PREPARAZIONE	O.D.G. Tradizionale, con documenti di supporto per la tecnologia necessaria; indicazioni per l'accesso chiare e distribuite
<b>CONVOCAZIONE</b>	Inserire tutte le indicazioni, tradizionali e "nuove", per la partecipazione e l'accesso da remoto
<b>ASSEMBLEA</b>	<p>Verifica dei collegamenti, verifica e verbalizzazione del Segretario e Presidente, verifica dei collegamenti (accessi) e delle identità; verifica delle deleghe ricevute via pec o per raccomandata, fax, carta tradizionale.</p> <p>Verbalizzazione tradizionale, con condivisione on line del processo verbale, che segue l'ordine del giorno e le richieste di intervento, chiarimento, discussione.</p> <p>Verbalizzazione delle proposte relative a ciascuno degli argomenti all'o.d.g. e votazione per chiamata nominale dei presenti; verbalizzazione dei risultati.</p> <p>Sottoscrizione del presidente con firma digitale e invio immediato ai partecipanti. invio con modalità tradizionali, se non dotati di pec, agli assenti.</p>
POST ASSEMBLEA	Messa a disposizione della registrazione dell'assemblea

## CANTIERI EDILI

### Modalità operative consigliate per lo svolgimento dell'attività

#### DPCM 22 marzo 2020: direttive sui cantieri

Il primo elemento da verificare è se il cantiere in essere è autorizzato a proseguire l'attività, secondo quanto disposto dal DPCM 22 marzo 2020 (per approfondimenti, consulta la circolare inviata in data 24 marzo "DPCM 22/3/2020 – Attività dei professionisti", segnatamente nella sezione dedicata ai cantieri: attività espressamente non sospese e attività temporaneamente sospese).

Per individuare i cantieri che possono rimanere operativi, è necessario fare riferimento ai codici Ateco posseduti dalle aziende impiegate; a riguardo, l'allegato 1 al suddetto DPCM richiama la categoria "ingegneria civile" identificata con il codice Ateco n. 42.

**Non sono sospese** perché ritenute strategiche in quanto attinenti lavori di ingegneria civile (cod. 42) le opere che, indicativamente, si identificano in: costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali; costruzione di linee ferroviarie e metropolitane; costruzione di ponti e gallerie; costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi; costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni; costruzione di opere idrauliche; altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile; installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di installazione di costruzione.

**Sono sospese** in quanto considerate "ordinarie" le opere di costruzione di edifici e le attività che riguardano lo sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione (codice 41); la costruzione di edifici residenziali e non residenziali (codice 41.20.00); la demolizione e preparazione del cantiere edile (codice 43.10); la preparazione del cantiere edile e la sistemazione del terreno (codice 43.12); il completamento e finitura di edifici (codice 43.30); altri lavori specializzati di costruzione, come ad esempio le coperture (codice 43.90).

#### Il ruolo del Coordinatore

Considerato l'obbligo del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, già previsto dall'art. 92 comma 1 lettera b), e richiamato anche nelle indicazioni legislative, si ritiene di fornire le seguenti linee guida.

1. Deve essere preliminarmente verificato se l'opera in corso rientra nella categoria delle "opere non sospese" sopra dettagliate; **nel caso in cui l'opera non sia sospesa, il**

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve provvedere ad adeguare il Piano di sicurezza e coordinamento. Si evidenzia che il D.lgs. 81/08 prescrive al punto 2.1.1 dell'Allegato XV che "il PSC è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità [..]" e "i suoi contenuti devono essere conformi alle prescrizioni dell'art. 15". Pertanto, è compito del CSE valutare preliminarmente se le prescrizioni di profilassi anti-contagio previste dai decreti governativi siano concretamente applicabili nello specifico cantiere, nelle fasi o sotto fasi o lavorazioni esaminate.

2. Nel caso in cui **le misure anti-contagio siano concretamente applicabili**, il Coordinatore in esecuzione dovrà provvedere ad adeguare il Piano, che dovrà essere inviato al Committente e, da questi, all'impresa affidataria, che provvederà ad inviarlo alle imprese esecutrici ai sensi dell'art. 101. Il rispetto delle norme anti-contagio non giustifica la deroga dalle altre norme della sicurezza del lavoro. L'impresa affidataria e le imprese esecutrici dovranno provvedere ad integrare i propri POS.
3. Nel caso in cui **le misure anti-contagio non siano concretamente applicabili** in alcune fasi o sotto fasi o lavorazioni o per l'intero cantiere, il Coordinatore in esecuzione dovrà provvedere a informare il Committente dell'obbligo di sospensione delle fasi o sotto fasi o lavorazioni non attuabili, o dell'obbligo di sospensione dell'intero cantiere. Il Committente è obbligato ad agire ai sensi dell'art. 90 comma 1. L'inerzia del Committente rientra nella casistica prevista dall'art. 92 c. 1 e).
4. La sospensione di alcune fasi o sotto fasi o singole lavorazioni, dovuta all'impossibilità di rispettare le norme anti-contagio, **dovrà sempre essere preceduta dalla messa in sicurezza dell'area o delle opere o della porzione di cantiere, da svolgersi con le adeguate modalità anti-contagio**. Il CSE dovrà - rispettando le norme anti-contagio - constatare l'avvenuta messa in sicurezza e redigere specifico verbale di sopralluogo da inviare a tutti i soggetti interessati all'opera (Committente, Imprese, Direttore lavori). In tutti i casi il verbale di sospensione lavori, redatto dal CSE, oltre ad indicare come la riapertura del cantiere sarà soggetta all'evolversi della situazione emergenziale, riporterà che la ripresa dei lavori sarà comunque consentita solo ed esclusivamente a seguito della redazione di nuovo verbale sottoscritto dal CSE. In assenza di tale sottoscrizione da parte del CSE, il cantiere non sarà in nessun caso autorizzato alla riattivazione.

## Le misure di sicurezza

Lo scorso 19 marzo il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha condiviso con ANAS, RFI, ANCE, Feneal-Uil, Filca-CISL e Fillea-CGIL un apposito **protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri edili**; tra le misure previste, il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro e - ove ciò non fosse attuabile per la conformazione della lavorazione o del luogo di lavoro - l'utilizzo dei necessari dispositivi di protezione individuale (DPI). È inoltre prevista la limitazione degli spostamenti all'interno e all'esterno del cantiere, con contingentamento degli accessi agli spazi comuni.

Ai fini dell'applicazione delle procedure di sicurezza, è compito del Coordinatore in fase di esecuzione provvedere **all'aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento e alla relativa stima dei costi, sia in relazione alle lavorazioni che all'eventuale nuova organizzazione logistica degli spazi di cantiere**.

Il compito di vigilare affinché siano adottate le misure di cui sopra è affidato anche ai Committenti: il protocollo, infatti, [pone a carico dell'impresa affidataria/esecutrice alcune azioni preventive da porre in essere sin dall'ingresso degli addetti in cantiere](#), come la misurazione della temperatura. Nella fattispecie, si suggerisce al Coordinatore di richiedere all'impresa che nel proprio piano operativo di sicurezza espliciti, con l'intervento del medico competente, sia la procedura per tale verifica (anche in considerazione dei potenziali falsi positivi o falsi negativi), sia la strumentazione da utilizzare e le conoscenze che debbono possedere gli incaricati a tale servizio. Si pensi, ad esempio, all'autista che accede in cantiere dopo il suo viaggio, con riscaldamento acceso in cabina: trattandosi di una procedura sanitaria, è necessario che non sia demandata alla libera interpretazione del soggetto incaricato della verifica, ma che vi sia una procedura che stabilisca, ad esempio, che si faccia attendere il lavoratore per un determinato lasso di tempo prima di effettuare la misura (per fare eventualmente stabilizzare la temperatura rispetto a quella del mezzo).

Analogamente sarà opportuno richiedere [l'intervento del medico competente ai fini della conferma, o meno, del giudizio di idoneità del lavoratore](#), tenendo conto che non ci troviamo di fronte ad una emergenza da ascrivere nell'ambito del rischio biologico inteso nel più ampio senso del termine, che investe l'intera popolazione indipendentemente dalla specificità del "rischio lavorativo proprio" di ciascuna attività. In questo ambito, dovrebbe essere il medico competente ad esprimersi in via prioritaria sulla modalità di gestione del rischio, collaborando attivamente con il Coordinatore per definire procedure e modalità di intervento, esprimendosi anche in relazione alla verifica di compatibilità rispetto all'uso dei DPI o alla presenza di eventuali controindicazioni all'uso degli stessi che facciano venire meno, temporaneamente, l'idoneità alla mansione.

In ogni caso, il Coordinatore avrà cura di verbalizzare quanto disposto e ordinato, sia in caso di sospensione delle attività di cantiere che nel caso di proseguo.

Nell'ambito della sua attività, inoltre, dovrà provvedere a coordinare i datori di lavoro (ivi compresi i lavoratori autonomi), tenendo ferme le disposizioni previste dall'emergenza Covid-19 (distanza minima, nuovi DPI, igienizzazione, turnazioni servizio mensa e spogliatoio), ribadendo loro le informative circa le nuove procedure di sicurezza da adottare, tramite elaborati descrittivi, informative, verbali di cantiere, eccetera.

Nel contempo provvederà ad aggiornare il PSC e i relativi allegati, e durante i sopralluoghi in cantiere avrà cura di verificare che i lavoratori rispettino le disposizioni attuate. La mancata applicazione delle disposizioni potrà costituire grave inadempienza ai fini della segnalazione al Committente ai sensi dell'art. 92 comma 1 lettera e) del D.lgs. 81/2008, e alla conseguente immediata sospensione ai sensi della lettera f) dello stesso articolo.

Le imprese forniranno dichiarazione di avvenuta consegna dei DPI e della costituzione di adeguata scorta in cantiere, di avvenuta informazione, formazione e addestramento sull'uso dei DPI medesimi, di avvenuta consegna dei prodotti di sanificazione e di nomina dell'incaricato (preposto) a verificare la corretta, puntuale e rigorosa applicazione, da parte di tutti gli addetti, della procedura specifica di sicurezza Covid-19.

A completamento delle indicazioni di cui sopra, si consiglia di prendere visione del protocollo pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che fornisce indicazioni finalizzate ad incrementare l'efficacia delle misure di contenimento Covid-19 (testo completo su [www.mit.gov.it](http://www.mit.gov.it)).



## CATASTO

### Modalità operative consigliate per lo svolgimento dell'attività

#### I servizi garantiti dall'Agenzia delle Entrate

Sebbene i servizi siano altamente informatizzati, le attività catastali risentono in maniera considerevole delle restrizioni derivanti dai recenti DPCM, che dispongono la limitazione e il divieto di spostamento dei cittadini, esteso a tutto il territorio nazionale. In siffatta situazione, quindi, anche l'Agenzia delle Entrate ha limitato la presenza dei lavoratori presso i suoi uffici, garantendo comunque – grazie anche allo smart working - i servizi per le attività funzionali alla gestione dell'emergenza e alle attività indifferibili.

#### Le raccomandazioni del CNGeGL

Tra i servizi attivi figurano quelli di trasmissione telematica degli atti di aggiornamento del catasto terreni e per il rilascio degli estratti di mappa, peraltro fortemente sostenuti dal Direttore Centrale dell'Agenzia delle Entrate, che al riguardo ha diramato una nota ufficiale. A tale proposito, il Consiglio Nazionale ritiene utile avanzare le raccomandazioni di cui sotto.

**La procedura PREGEO**, a differenza di quella DOCEFA, si caratterizza per l'approvazione automatica degli atti di aggiornamento. In condizioni ordinarie, i controlli effettuati "a valle" dell'approvazione garantiscono la regolarità dell'atto d'aggiornamento; nella situazione attuale tali controlli potrebbero non essere sempre garantiti. Da ciò deriva che eventuali errori commessi dal professionista dovranno essere corretti dallo stesso, con nuovi atti d'aggiornamento. La raccomandazione, quindi, va nella direzione di porre la massima attenzione e competenza nello svolgimento delle attività professionali.

**La procedura DOCEFA**, a differenza di quella PREGEO, prevede l'approvazione da parte del funzionario catastale e ciò, allo stato attuale, avviene prevalentemente presso gli Uffici provinciali. È possibile, comunque (e ciò si verifica già per gli impiegati che utilizzano il telelavoro), approvare le pratiche da remoto, ma a condizione che il tecnico catastale sia dotato, nella propria residenza, di adeguato hardware, software e delle necessarie "chiavi d'accesso" per operare. In proposito, l'Agenzia delle Entrate si sta adoperando per aumentare le postazioni per l'accesso da remoto alle banche dati, così da implementare le prestazioni erogabili in smart working.

Il rilascio degli estratti di mappa per gli atti d'aggiornamento (EDM) potrebbero subire ritardi dovuti all'impossibilità degli impiegati di consultare i documenti cartacei, conservati presso gli uffici, utili ad effettuare eventuali verifiche/allineamenti/rettifiche delle banche dati.

## Interventi in itinere

Considerato che le suddette criticità sono causate dall'attuale situazione emergenziale, della quale si presume il perdurare, il Consiglio Nazionale metterà da subito in essere tutte quelle azioni atte a sollecitare la Direzione Centrale ad incrementare, nel più breve tempo possibile, il lavoro a distanza in modalità smart working, potenziando gli uffici periferici con ulteriori hardware e software.

# PERITI ESTIMATORI DANNI DA AVVERSITA' ATMOSFERICHE

## Modalità operative consigliate per lo svolgimento dell'attività

### Sopralluoghi e spostamenti

Le disposizioni assunte dal Governo per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 potrebbero compromettere fortemente l'attività svolta dai Periti estimatori danni da avversità atmosferiche, che decorre indicativamente dal mese di marzo (in alcune Regioni anche prima) sino alla fine di ottobre, in funzione delle fasi fenologiche del prodotto e della tipologia del danno: gelo, brina, siccità, alluvione, grandine, vento forte, vento caldo, sbalzo termico, eccetera.

A tale attività, tuttavia, occorre garantire continuità in considerazione del ruolo strategico svolto dal settore agricolo in Italia: a tal fine il Consiglio Nazionale, unitamente agli altri membri del Comitato Interprofessionale Periti Estimatori Danni da Avversità Atmosferiche, ha individuato una serie di disposizioni utili per affrontare in sicurezza le necessarie perizie.

La prima criticità è relativa alla fase di **valutazione preventiva**, ossia di verifica di sussistenza di danno in fase fenologica primaria, tale da compromettere l'intero raccolto del prodotto assicurato o di limitarne la produttività. In tal caso, la raccomandazione è di procedere al sopralluogo preferibilmente senza la presenza dell'assistente, ed evitando – di preferenza – di incontrare l'assicurato. Qualora queste condizioni non fossero realizzabili, la raccomandazione è di adottare protocolli di sicurezza anti-contagio come il rispetto della distanza interpersonale, e indossare dispositivi di protezione individuale come guanti, grembiuli e mascherine.

La seconda criticità è relativa alla fase di **valutazione definitiva** del danno: in questo caso, alle raccomandazioni di cui sopra si aggiunge quella di ovviare alle problematiche di pernottamento e/o approvvigionamento. Fondamentale, in questa circostanza, verificare in tempo utile che le strutture di ricezione siano aperte, nonché gli orari di apertura di quelle di ristoro.

Per entrambe le fasi, inoltre, persiste la **criticità degli spostamenti**, che spesso devono essere effettuati da un comune all'altro: in tal caso, la raccomandazione è di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero dell'Interno per ciò che concerne la compilazione del modulo di autocertificazione (sempre nella sua versione più recente), verificando attentamente che sussistano le condizioni per le quali si è autorizzati allo spostamento.

## Interventi in itinere

Nelle more di ulteriori e possibili aggiornamenti dettati dall'evolvere dell'emergenza sanitaria, il Comitato Interprofessionale (coordinato dal Consiglio Nazionale) ha attivato le seguenti azioni:

- richiesta di attivazione di uno specifico tavolo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, volto a concertare le attività riconoscendo ai periti l'indifferibilità per il settore specifico, pur nel rispetto delle adozioni previste dai DPCM e correlati;
- è stata predisposta una bozza di autocertificazione ad hoc per consentire la circolazione dei periti: la bozza è attualmente al vaglio della Protezione Civile;
- si è proceduto ad inoltrare richiesta di riunione da remoto con ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicurative) al fine di concertare:
  - a. protocollo per il contenimento della diffusione e contagio da coronavirus in fase di perizia, costituente un'appendice del contratto assicurativo e, laddove necessario, revisione del mandato del perito;
  - b. dotazione di DPI (Dispositivi di protezione individuale);
  - c. aspetti logistici: spostamenti e circolazione dei periti, strutture alberghiere idonee con ampi spazi per i lavori extra campagna, servizio ristoro.

## SICUREZZA ANTINCENDIO

### Modalità operative consigliate per lo svolgimento dell'attività

#### Le criticità rilevate dal CNGeGL

Le limitazioni imposte dai noti DCPM del mese di marzo 2020 sull'emergenza Covid-19 hanno prodotto inevitabilmente riflessi sulle attività soggette ai controlli da parte dei Vigili del Fuoco (DPR 151/2011 – Allegato 1), nonché sul lavoro di progettazione, consulenza, assistenza ai lavori e aggiornamento obbligatorio dei professionisti antincendio iscritti negli elenchi del Ministero dell'Interno (Dlgs 139/2006).

Per questo motivo, in data 16 marzo 2020, il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati, attraverso la Rete delle Professioni Tecniche, ha richiesto al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco il differimento per un periodo congruo alla durata delle restrizioni imposte alle attività produttive e professionali, comunque non inferiore a 120 giorni dalla ripresa delle attività dei Comandi territoriali.

#### Differimento e proroga scadenze in materia di sicurezza antincendio

In proposito, il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, chiarisce i seguenti aspetti:

**Art. 4 - Disciplina delle aree sanitarie temporanee** - Dispone che *le opere edilizie strettamente necessarie a rendere le strutture idonee all'accoglienza e alla assistenza per le finalità di cui al comma 1 possono essere eseguite in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali, nonché, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, agli obblighi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151.*

Il rispetto dei requisiti minimi antincendio si intende assolto con l'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

**Art. 103 - Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza - comma 2** (*tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020*): in tale fattispecie, ricadono, in particolare, le

attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all'art 5 del D.P.R. 151/2011, i corrispondenti procedimenti previsti dal D.Lgs. 105/2015, le omologazioni dei prodotti antincendio nonché i termini fissati dall'art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i. ai fini del mantenimento dell'iscrizione dei professionisti antincendio negli elenchi di cui all'art. 16 del D.lgs. 139/2006 e s.m.i.;

**Art. 103 - Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza - comma 1** (Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento), in tale fattispecie, ricadono, in particolare, i procedimenti ed i controlli di cui del D.P.R. 151/2011 e quelli relativi al D.Lgs. 105/2015.

## Ulteriori precisazioni dal Capo del Corpo Nazionale

La nota DCPREV prot. 4662 del 24.03.2020, emanata dal Capo del Corpo Nazionale Ing. Dattilo, precisa ulteriormente che:

- relativamente alle tempistiche per ottemperare alle prescrizioni dei Vigili del Fuoco per violazioni di cui all'art. 20 del Dlgs 758/1994, l'art. 83 del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 fornisce di fatto una soluzione alla criticità, in quanto è previsto nell'articolo la sospensione dei procedimenti giudiziari;
- relativamente all'obbligo di aggiornamento periodico obbligatorio, da tenersi nel quinquennio (DM 05/08/2011), dei professionisti antincendio, al fine di garantire il mantenimento dell'iscrizione degli elenchi del Ministero dell'Interno vi è la sola possibilità di frequentare corsi e seminari tenuti in modalità streaming ovvero in modalità sincrona (tutti gli utenti ed il docente/i, devono trovarsi connessi nello stesso momento).

## In itinere

Per non penalizzare la programmazione delle attività formative degli Ordini e la relativa fruizione da parte dei professionisti antincendio, il Consiglio Nazionale – per il tramite della Rete delle Professioni Tecniche – ha chiesto espressamente un allungamento del quinquennio di riferimento in corso (DM 05/08/2011), per una durata congrua al protrarsi delle restrizioni e comunque per un tempo non inferiore a 120 giorni.

## VALUTAZIONI IMMOBILIARI

### Modalità operative consigliate per lo svolgimento dell'attività

#### Le proposte di ABI al Tavolo Tecnico

A seguito delle disposizioni assunte dal Governo con il DPCM 11 marzo 2020 per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'ABI (Associazione Bancaria Italiana) ha trasmesso ai componenti del "Tavolo Tecnico sulle valutazioni degli immobili a garanzia delle esposizioni creditizie" (tra i quali figurano i Consigli Nazionali delle Professioni Tecniche e primarie società di valutazioni Immobiliari), la richiesta di parere di deroga al requisito 4.7.1.4.1. delle "Linee Guida per la valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie", consentendo le valutazioni con solo sopralluogo esterno (drive-by).

La richiesta è dettata dal perdurare dello stato di emergenza e, conseguentemente, della necessità di adottare misure di sicurezza volte al contenimento del contagio.

#### La posizione del CNGeGL

Sulla base delle priorità assunte, e quindi:

- salvaguardia dello stato di salute attraverso l'osservanza delle disposizioni governative inerenti Covid-19;
- tutela delle attività professionali;
- impegno al rilancio delle attività, nel massimo rispetto dell'evoluzione del quadro epidemiologico;

il Consiglio Nazionale ha ritenuto opportuno (come altri membri) di proporre il rinvio del Tavolo Tecnico a data futura, quando sarà possibile delineare l'orizzonte temporale di fine emergenza e, con essa, la ripresa di specifiche attività tecniche, molte delle quali – peraltro – propedeutiche ad altre parimenti sospese o limitate. E, soprattutto, il ripristino delle condizioni che consentano al valutatore immobiliare di espletare il mandato in condizioni di sicurezza e due diligence.

#### Come operare nelle more dell'emergenza sanitaria

In funzione di quanto emerso, l'indicazione del Consiglio Nazionale è di applicare correttamente la Prassi di Riferimento e - laddove non fosse possibile eseguire il sopralluogo



interno per mancanza delle condizioni di sicurezza previste dal suddetto DPCM - di evitare il sopralluogo solo esterno (drive-by), o alcun sopralluogo (desktop), salvo specifica deroga scritta dalla committenza.

La deroga dovrà essere citata nella sezione “Limiti e assunzioni” e allegata al rapporto di valutazione, in conformità con quanto previsto nelle Linee Guida ABI R.4.5.1.3.1 e alle raccomandazioni del TEGoVA, organismo internazionale di riferimento dei valutatori immobiliari.